

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - prove - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7996 del 01/04/2010

Cassazione della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio - Giudizio di rinvio - Facoltà di allegazione e di prova - Sussistenza per i soli soggetti pretermessi - Parti già presenti in giudizio - Possibilità di deduzioni difensive - Limiti.

Ove la Corte di cassazione cassi con rinvio la sentenza d'appello per mancata integrazione del contraddittorio, il giudizio di rinvio ha carattere restitutorio - con conseguente facoltà di allegazione e di prova, nei limiti consentiti dalla fase processuale nella quale l'integrazione avviene - soltanto per i soggetti chiamati in causa indebitamente pretermessi, mentre le parti che erano già presenti in giudizio hanno la possibilità di compiere deduzioni difensive ed istruttorie solo nella misura in cui esse servano per contrastare la linea difensiva dei chiamati.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7996 del 01/04/2010